



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **387 /2022** R.G.L.

promossa da:

S.p.A., (c.f. e P.
IVA in persona del legale rappresentate pro
tempore Sig. con sede legale in Torino, via
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Diego Dirutigliano e Marco Rubbio, presso i quali è
elettivamente domiciliata in Torino, via Mercantini n.5, per
procura allegata alla busta informatica contenente il ricorso in
appello e inviata telematicamente

APPELLANTE

CONTRO

(c.f.), rappresentato,
assistito e difeso dall'Avv. Jacopo Ceccarelli del Foro di Milano,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero n.28, per procura depositata nel fascicolo telematico di primo grado ed espressamente estesa al presente grado

APPELLATO

Oggetto: nullità contratto di somministrazione e costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 3.8.2022

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 5.11.2022

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato avanti al tribunale di Torino, il sig.

_____ ha chiamato in giudizio la

_____ spa e, premesso di avere prestato attività lavorativa a favore della convenuta in forza di due contratti di

~~lavoro somministrato a termine stipulati con l'Agenzia per il~~

~~lavoro~~ _____ spa, per i periodi 2.9.2019 – 27.9.2019 e 1.6.2020 –

31.7.2020, entrambi prorogati, di avere sempre operato presso il

centro di smistamento della società SDA del Gruppo Poste

Italiane, ha dedotto l'inefficacia e/o nullità e/o inefficacia dei

contratti di somministrazione e delle relative proroghe per le

seguenti ragioni:

- Mancato collegamento tra il contratto di lavoro somministrato ed il contratto di somministrazione;

- Mancata adozione da parte della resistente del documento di valutazione dei rischi;
- Superamento dei limiti quantitativi previsti dall'art.31, comma 2, D.Lgs. 81/15.

Con particolare riferimento al contratto di lavoro somministrato 1.6.2020 – 31.7.2020 ed alle relative proroghe, motivati con “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dovute all'emergenza del COVID- 19”, ha dedotto l'assoluta ed irrimediabile genericità della causale e, comunque, l'insussistenza della motivazione espressa.

Sulla base di tali allegazioni ha chiesto in via conclusiva, previo accertamento dell'illegittimità dei contratti e/o delle proroghe, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la resistente a decorrere dal 2.9.2019 o, quantomeno, dal 1.6.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, di ordinare alla convenuta il ripristino del rapporto e di condannarla all'indennità risarcitoria per l'importo di euro 16.430,52 lordi, oltre accessori e spese.

La [redacted] spa, costituendosi in giudizio, ha analiticamente replicato in ordine a tutti i profili dedotti con l'atto introduttivo di cui ha chiesto la reiezione.

Con sent. n.1793/2021 depositata in data 4.2.2022, in accoglimento delle domande, il tribunale ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2.9.2019, con inquadramento 6j del CCNL trasporto e spedizione

merci; ha ordinato alla società di ripristinare il rapporto e l'ha condannata alla corresponsione di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (per euro 16.430,52), oltre accessori e spese di lite.

Ha proposto appello la

spa cui ha resistito

All'udienza del 15.11.2022, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni del ricorrente con le seguenti argomentazioni:

-
- La pretesa va accolta con riferimento al profilo della mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR) antecedente la costituzione del rapporto con il ricorrente (artt. 32 e 38 D.Lgs. 81/15 e giurisprudenza di legittimità formata con riferimento all'art.3 D.Lgs. 368/01 con interpretazione utilizzabile anche in relazione alla fattispecie esaminata);
 - La domanda della convenuta formulata in sede di discussione, per essere ammessa alla prova orale circa l'esistenza del DVR al momento dell'assunzione del ricorrente non può essere presa in considerazione, in quanto la società ha prodotto un DVR datato 13.1.2020 senza dedurre in ordine alla sussistenza di una valutazione antecedente; inoltre dallo stesso DVR 13.1.2020 emerge una precedente emissione unicamente riferita alla
-

conduzione dei carrelli elevatori, mansione non svolta dal ricorrente ed infine, nella nota informativa consegnata al ricorrente è indicata una valutazione dei rischi già effettuata senza indicazione di data;

- La mancata valutazione dei rischi comporta la nullità del contratto di somministrazione e la costituzione con l'utilizzatore di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art.38 D.Lgs. 81/15.

La società appellante censura la sentenza di primo grado con due motivi e rileva:

- Che il primo giudice ha violato il disposto dell'art.421, II comma c.p.c. non disponendo l'acquisizione in giudizio di documento di valutazione dei rischi antecedente quello del 13.1.2020 prodotto dalla società in primo grado; che erano ravvisabili elementi indiziari in ordine all'esistenza di un documento di valutazione dei rischi antecedente all'inizio del rapporto del _____, indizi individuabili nel DVR prodotto (pag.64 con il riferimento all'attività di gestione integrale del ciclo logistico del magazzino – movimentazione delle merci), alla nota informativa datata 30.8.2019, al contratto di appalto di servizi che prevede l'assunzione diretta, il che manifesta l'intenzione di utilizzare il DVR predisposto dal precedente appaltatore (_____) per il tempo necessario per munirsi di nuovo DVR;

- Che il primo giudice non ha considerato che l'art.3 bis D.Lgs. 81/2008 prevede che l'elaborazione del documento possa avvenire nel termine di 90 giorni nel caso di inizio di nuova attività.

L'appello non è fondato.

Innanzitutto la società appellante non contesta l'impostazione generale adottata dal primo giudice circa la rilevanza del documento di valutazione dei rischi al fine della valida instaurazione del rapporto di somministrazione e le conseguenze nel caso sia carente la prova in ordine all'avvenuta valutazione prima della stipula del medesimo.

In particolare il tribunale, con riferimento al combinato disposto degli artt.32 e 38 D.Lgs. 81/15, ha condivisibilmente ritenuto la valutazione dei rischi come condizione essenziale per l'instaurazione del rapporto di somministrazione con la conseguenza, rilevata sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che in caso di carenza di prova su detta condizione della nullità della clausola di apposizione del termine con rapporto da considerare a tempo indeterminato ai sensi degli artt.1339 e 1419 secondo comma c.c. (Cass. 5241/12; 8212/17; 27335/17; 13959/18).

Le censure dell'appellante si appuntano invece sulle statuizioni con il quale il primo giudice ha ritenuto che non abbia fornito la prova di avere effettuato la valutazione dei rischi prima dell'instaurazione del primo rapporto di somministrazione con il

sig. _____, riferito al periodo 2.9.2019 – 27.9.2019, dichiarando nel contempo inammissibile la prova orale offerta dalla società.

Le statuizioni del tribunale e le relative argomentazioni a sostegno sono condivisibili e meritano integrale conferma.

Con la comparsa di primo grado la _____ incontestabilmente gravata dell'onere probatorio, ha dedotto di avere effettuato la valutazione dei rischi “anche in connessione con la mansione lavorativa del ricorrente e l'ambiente di lavoro in cui il medesimo era chiamato ad operare”, producendo, a sostegno dell'assunto, il documento di valutazione dei rischi, rubricato sub doc.6.

Il primo giudice ha correttamente rilevato l'inidoneità di tale documentazione in ordine alla prova richiesta, posto che le due date di emissione ivi riportate (26.11.2019 e 13.1.2020) sono entrambe successive all'assunzione (con il primo contratto di somministrazione) del lavoratore, avvenuta in data 2.9.2019.

Ancora condivisibilmente il tribunale ha osservato che non emergono elementi probatori utilizzabili neppure dalla nota informativa datata 30.8.2019 e sottoscritta dal _____, in quanto nel documento la società dà atto di avere effettuato la valutazione dei rischi, ma risulta in bianco il rigo prestampato dove dovrebbe essere indicata la data della valutazione effettuata.

Il primo giudice, esaminando approfonditamente il DVR prodotto sub 6 dalla _____, constatato che alla pag.64 è indicata una emissione risalente all'1.3.2016, ha escluso che tale elemento potesse sostenere la prova richiesta, posto che quella specifica

pagina è dedicata alla valutazione dei rischi degli addetti alla conduzione di carrelli elevatori, mentre il sig. è stato sempre utilizzato nelle mansioni di carico e scarico/magazziniere senza l'uso di carrello elevatore (cfr. doc.2-3 e 7).

A fronte di tali evidenze documentali, in assenza di indizi in ordine alla valutazione dei rischi in quanto effettuata prima dell'assunzione del lavoratore, il tribunale ha ritenuto inammissibile la prova orale, peraltro genericamente formulata dalla nella memoria di primo grado con il semplice rinvio alla documentazione fin qui esaminata (doc.6 e 7).

In sede di impugnativa, la , oltre ad insistere sulla documentazione già presa in considerazione, introduce un elemento totalmente nuovo, sostenendo in particolare che la pag.64 del doc.6 (già esaminata dal primo giudice), manifesterebbe "l'intenzione della società di utilizzare il DVR predisposto dal precedente appaltatore () per il tempo necessario per munirsi di un nuovo DVR"

Si tratta di argomento fattuale totalmente nuovo, proposto in violazione del sistema di preclusioni del rito del lavoro (art.416 e 437 c.p.c.) e quindi inammissibile.

Rimane da rilevare che la censura parimenti prospettata in sede di impugnativa circa il mancato esercizio da parte del primo giudice dei poteri ufficiosi ex art.421, II comma, c.p.c., risulta totalmente fuori contesto.

Infatti, posto che era onere della società provare l'effettuazione della valutazione dei rischi prima dell'assunzione dell'appellato,

rilevata l'inidoneità della documentazione prodotta dalla a fornire la prova richiesta, non si comprende proprio in che modo il tribunale potesse disporre, ex art.421 c.p.c., l'acquisizione in giudizio di un "DVR antecedente quello prodotto sub doc.6" dalla società appellante.

Il punto decisivo, come osserva la difesa dell'appellato, è che per l'esercizio dei poteri ufficiosi occorre tra l'altro che il documento sia comunque individuato ed esistente, mentre neppure in sede di impugnativa la società appellante è in grado di individuare un DVR che, per il tempo di emissione, possa risolvere l'accertata carenza probatoria.

Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del

contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 15 novembre 2022

IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Michele MILANI

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde FIERRO
